

Capitolo 7

Il pedagogista e la normativa di riferimento

Non basta limitarsi a non operare contro la Legge; bisogna operare a seconda della Legge. Non basta il non nuocere: bisogna giovare ai vostri fratelli.

(Giuseppe Mazzini, *I Doveri dell'Uomo*, 1860)

7.1. Il Pedagogista nel SSN italiano

Sin dalla prima fase di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare ci si riferisce al passaggio del personale e dei servizi dai vari enti che erogavano prestazioni sanitarie o socio sanitarie al SSN così come articolato dalla legge 833/78, le ex UU.SS.LL al fine di far fronte alle esigenze esistenziali rinvenienti da tali peculiari servizi, hanno fatto ricorso a incarichi o convenzioni con operatori in possesso della laurea in pedagogia.

Tali rapporti il più delle volte o sono stati rinnovati tacitamente anno per anno o sono stati prorogati sino all'espletamento dei concorsi per la copertura dei relativi posti in pianta organica.

E ciò in relazione al fatto che nel passaggio del personale dagli enti di provenienza al servizio sanitario nazionale e regionale, il legislatore nazionale del DPR 20/12/79 n. 761, il quale, lo si rammenta, aveva il compito di effettuare una ricognizione delle varie qualifiche e posizioni funzionali già esistenti negli enti di provenienza e quindi di inquadrare tali figure nelle nuove qualifiche e profili professionali che avrebbero trovato sistemazione nei ruoli nominativi nazionali, trascurò di individuare il profilo professionale del Pedagogista quale profilo a sé stante nell'ambito del SSN, e ciò sebbene la figura del Pedagogista, lo si ribadì-

sce, fosse già presente di fatto in maniera stabile in vari servizi poi confluiti nelle ex UU.SS.LL. (consultori familiari, GOT e poi SERT, e quindi gli enti della riabilitazione).

Conseguentemente, in tutti questi anni, vale a dire dal 1981 sino a oggi, tali figure professionali non hanno mai trovato una loro collocazione autonoma nell'ambito delle dotazioni organiche dei vari servizi sanitari di cui facevano parte quanto piuttosto, proprio perché ritenute comunque necessarie per lo svolgimento indefettibile di determinate mansioni e compiti istituzionali, sono state assimilate ora a questa ora a quella figura professionale o profilo professionale già previsto nei ruoli nominativi regionali del personale del SSN, più precisamente il Pedagogista è stato assimilato allo Psicologo con:

- **Sentenza del Consiglio di Stato sez. V, 13 luglio 1994, n. 763** "... è inquadrato come dirigente di ruolo sanitario non medico quindi stesso ruolo nominativo dello psicologo e percepisce anche uguale retribuzione".
- **L'ex art 3 del 20-05-1985 n. 207** ove il Consiglio di Stato, dovendo inquadrare il personale a convenzione, ebbe a precisare che il personale con la qualifica di pedagogista o psicopedagogista e simili doveva essere inquadrato nel profilo professionale degli psicologi.
- **Il parere n. 53 del 16-12-1983** paragrafo 5 del consiglio Sanitario Nazionale.
- Nel già citato **dpr 761/79** il pedagogista è strutturato dirigente nelle ASL e ASP (solo come ruolo nominale).

Inoltre, parte del personale in possesso di laurea in Pedagogia ha dovuto instaurare rapporti lavorativi presso le ex UU.SS.LL con la qualifica tout court di "Pedagogista" ovvero di "Pedagogista con funzioni di Educatore" o ancora come "Educatore professionale"; e ciò proprio in relazione alla circostanza per cui a livello normativo non è stato mai previsto un profilo professionale a se stante di Pedagogista ma, invece, si definisce l'educatore:

- ai sensi **dell'art. 6 comma 3 D.lgs 30-12-1992, n. 502** e del **Decreto Ministero della Sanità dell'8-10-1998 n. 520 (G.U. 28-04-1999 n. 98)** dove si legge: "È individuata la figura professionale dell'educatore professionale, con il seguente profilo: l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'am-

bito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà. L'educatore professionale: a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi sociosanitari e strutture socio-sanitarie riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati. L'educatore professionale contribuisce alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute. L'educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell'ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socioeducativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale".

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 1998 n. 369, regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norme dell'**art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997 n. 451**, prevede anche un pedagista fra i componenti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Il successivo **D.M. 29 marzo 2001 all.to IV**: "definizione delle figure professionali di cui all'**art. 6 comma 3 DL 30-12-1992 n. 502** e successive modificazioni da includere nella fattispecie previste dagli **art. 1, 2, 3 della legge 10-08-2000 n. 251**" all'art 3 recita: ... nella fattispecie "professioni sanitarie riabilitative" sono incluse le seguenti figure professionali: podologo, logopedista, ... Educatore professionale.

In Italia, comunque, il pedagista è utilizzato come figura profes-

sionale non solo ai sensi dell'art. 6 della già citata legge 502 del 30-12-1992 "Riordino della disciplina in Materia Sanitaria", ma anche ai sensi della legge n. 285 del 28-08-1997 "Disposizioni per la promozione di Diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", della legge n. 328 del 08-11-2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali".

In buona sostanza, da sempre nell'ambito dei vari servizi delle UU.SS.LL., e ove oggi AA.SS.PP., hanno operato figure professionali di Pedagogisti che però non sono mai state considerate come tali quanto piuttosto sono state avvicinate ad altri profili professionali pur differenziandosene in maniera netta e decisa e pur essendo riconosciute come necessarie allo svolgimento di determinati compiti istituzionali tanto che le varie **amministrazioni in tutti questi anni hanno attribuito incarichi o instaurato rapporti convenzionali con figure di Pedagogisti soprattutto con ruolo di Dirigente Sanitario e di pedagogista clinico**; ne deriva che siffatto personale ha il diritto di poter essere incardinato in via definitiva nelle piante organiche dei vari servizi sanitari o socio sanitari nei quali ha operato.

A questo punto, non vi è chi non veda la estrema ingiustizia della situazione che si è venuta a creare nei confronti del personale laureato in Pedagogia dal momento che, nel mentre in un primo momento, vale a dire in sede di instaurazione dei rapporti di consulenza, le funzioni nell'ambito dei vari servizi in cui tale figura era presente, operante e ritenuta necessaria sono state attribuite a Pedagogisti, e ciò in relazione alla volontà e all'indubbio interesse dell'amministrazione di utilizzare personale maggiormente qualificato in quanto in possesso di un titolo di studio specifico, superiore a quello dell'Educatore Professionale e comunque **diverso da quello di Psicologo**; invece, in sede di approvazione delle dotazioni organiche tale figura e profilo professionale non è mai stato previsto in maniera autonoma.

Un'azione amministrativa legittima e quindi rispettosa del quadro normativo e regolamentare nonché delle circostanze di fatto e di diritto offerte avrebbe dovuto imporre già da tempo di prevedere la figura professionale del Pedagogista nei vari servizi sanitari o socio sanitari delle UU.SS.LL. tenendo conto appunto delle mansioni e dei compiti specifici espletati dai Pedagogisti per volontà espressa delle amministrazioni nonché della qualificazione attribuita ai posti in questione dalle stesse ex USL.

Molte Regioni, infatti, in Italia, hanno già approvato specifiche leggi che provvedono ad inquadrare il ruolo specifico del pedagogista nel si-

stema sanitario come la Sicilia con la **Legge Regionale 215/79**, con la **nota dell'assessorato alla sanità della regione n. 440 del 17 giugno 1988**, con la **circolare dello stesso assessorato del 16-03-2011 n. 1280**; come la Calabria con la **Legge regionale n. 2/2005** "Riconoscimento del ruolo del pedagogo"; come la Regione Puglia con la redazione di un p.d.l. "Individuazione della figura di Pedagogo nell'ambito delle dotazioni organiche degli enti del Servizio Sanitario Regionale".

La Regione Abruzzo, con **L.R n. 23 del 2-4-1985**, disciplina le attività di prevenzione e di recupero degli alcolisti e dei tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all'**art. 94 della L.R. 22-12-75 n. 685 e all'art. 11** testualmente recita: "Il controllo sullo svolgimento delle attività finanziate in tutto o in parte dalla Regione è esercitato da una apposita commissione, istituita dalla Giunta Regionale e composta da... un pedagogo..."

La Legge della Regione Marche **n. 18 del 1996**, recante "promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate", all'**art. 10** prevede nella composizione dell'unità multidisciplinare dell'età evolutiva costituita presso ciascuna ASL la presenza, tra gli altri, di un pedagogo.

Ma è evidente che anche il Legislatore nazionale si stia muovendo in siffatta direzione, e cioè nel senso di inserire anche la figura professionale dei Pedagogisti fra le varie qualifiche presenti istituzionalmente nell'ambito dei servizi territoriali delle Aziende sanitarie, lo si può evincere dal **DPR 14/1/97** avente a oggetto "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private" pubblicato sulla **GU n. 42 del 20/2/97** il quale prevede appunto la presenza della figura del Pedagogo e conseguentemente le funzioni e i compiti ad essa attribuiti nei Servizi riabilitativi, nei Consultori, nei SERT, nel SIM.

E ancora prima:

- **Circolare del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/2/5340 del 5 aprile 1994** avente per oggetto "linee guida sugli istituti ed i centri per il recupero e la riabilitazione funzionale" dichiara che *le prestazioni che si devono svolgere in tali istituti e centri sono di natura: "medica, psicologica, pedagogica e sociale"*;
- **DPR 24 febbraio 1994**: "atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie locali in materia di alunni portatori di

Professione pedagista

Handicap"..."il PEI è redatto... ove presente, con l'insegnante operatore psico-pedagogico";

- **DM Ministero della Sanità n. 444 del 30-11-1990** "Istituzione dei Sert e attività necessarie" (sociologo, pedagista,...).

Ma non solo gli Enti Locali (Comuni, Province, regioni) e Servizi socio-sanitari pubblici e privati, ma anche Enti Morali e Centri di riabilitazione convenzionati col SSN, ecc. vedono i Pedagisti nei propri ruoli, anche con livello apicale (dirigente).

Tali funzioni sono oggi svolte, con piena ufficialità, in molte amministrazioni sanitarie (ASL, altre Istituzioni sanitarie, Centri di riabilitazione, ecc, ove le figure di ambito pedagogico svolgono funzioni e ruoli sia di operatori che di dirigenza dei servizi (livelli E, E1 e E2).

7.2. Livelli funzionali del Pedagista in ambito Sanitario

Il livello professionale del Pedagista in ambito dei servizi sanitari *pubblici e privati* si articola su tre fasce:

- a) Pedagista Dirigente;
- b) Pedagista Coadiutore;
- c) Pedagista collaboratore.

a) PEDAGOGISTA DIRIGENTE

Requisiti: almeno cinque anni di servizio in qualità di Pedagista coadiutore.

Posizione contrattuale: ex livello 11 – fascia E2.

Le funzioni principali:

- Valutazioni cliniche funzionali;
- Progettazione di interventi terapeutici,
 - trattamenti pedagogici e psicopedagogici (educativi o terapeutici) in ambito rieducativo e riabilitativo;
 - partecipazione ai processi diagnostici/valutativi, collaborazione con gli altri operatori nelle equipe multidisciplinari e/o loro coordinamento;
 - conduzione di processi rieducativi individuali e in gruppo;
 - gestione di situazioni educative e di ambienti;
 - supervisione e gestione dei servizi dell'area pedagogica;

- eventuali funzioni attribuite dall'amministrazione, pertinenti con il livello funzionale.

b) PEDAGOGISTA COADIUTORE

Posizione contrattuale: ex livello 10 – fascia E1.

Le funzioni principali:

- valutazioni cliniche funzionali;
- coordinamento dei servizi dell'area pedagogica e psicopedagogica;
- progettazione di interventi terapeutici;
- trattamenti pedagogici (educativi/terapici) in ambito rieducativo e riabilitativo;
- conduzione di processi educativi individuali e in gruppo;
- gestione di situazioni educative e di ambienti, partecipazione ai processi diagnostici/valutativi, collaborazione con gli altri operatori nelle equipe multidisciplinari;
- eventuali funzioni attribuite dall'amministrazione, pertinenti con il livello funzionale.

c) PEDAGOGISTA COLLABORATORE

Posizione contrattuale: ex livello 9 – fascia E.

Le funzioni principali:

- trattamenti pedagogici (educativi/terapici) in ambito rieducativo e riabilitativo, conduzione di processi educativi individuali e in gruppo;
- gestione di situazioni educative e di ambienti, partecipazione ai processi diagnostici/valutativi, collaborazione con gli altri operatori nelle equipe multidisciplinari;
- eventuali funzioni attribuite dall'amministrazione, pertinenti con il livello funzionale;

Si rappresenta che l'operatore specialista in ambito pedagogico partecipa in modo significativo alla redazione *della diagnosi funzionale, alla progettazione di interventi* ed **all'azione diretta di aiuto, coordinamento** e sostegno nei modi e nelle arti scientificamente accreditati. **Del resto, la professione del Pedagista è stata censita dal CNEL nell'Area socio-sanitaria già nel 1994.**

Nel contesto europeo, la figura del pedagista è da sempre impegnata in posizione di specialista e responsabile nei servizi socio-sanitari.

Titolo di accesso: Laurea in Pedagogia, Laurea quadriennale o

Professione pedagogo

quinquennale in Scienze dell'educazione. Altre lauree specialistiche o magistrali (II livello) in ambito pedagogico.

Specializzazioni: Corsi/master post-laurea di formazione specialistica in pedagogia clinica banditi da Università o da scuole o centri di formazione riconosciuti da associazioni censite dal Ministero dello Sviluppo Economico – MISE – ex Legge 4/13.

La figura del Pedagogo è, inoltre, prevista al livello di consulenza e dirigenza dei servizi in:

- Contratti Collettivi Nazionali di lavoro in ambito sociale, sanitario, educativo, ecc.
- Contratti di lavoro affidati da Istituti scolastici;
- atti giuridici delle Regioni per la convenzione o l'accreditamento di Strutture sanitarie;
- Contratti di lavoro in Consultori familiari privati o di enti convenzionati o accreditati;
- Contratti di lavoro per il coordinamento di Nidi d'infanzia pubblici o privati;
- Contratti Collettivi Nazionali di lavoro di Enti o Gestori di Istituti Dipendenti dell'Autorità Ecclesiastiche.